

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4127-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 14);

espresso apprezzamento, per quanto riguarda le politiche sociali, per la previsione di una serie di misure a sostegno della natalità e della genitorialità;

evidenziato, con specifico riferimento alle singole disposizioni recanti tali misure, che l'articolo 47, nel demandare a un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo di sostegno alla natalità, non stabilisce alcun termine per l'emanazione di tale decreto;

rilevato, inoltre, che l'articolo 48, comma 1, e l'articolo 49, comma 1, prevedono, rispettivamente, l'erogazione di un premio di 800 euro alla nascita o all'adozione di un minore e un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, senza che tale erogazione sia subordinata a specifici requisiti reddituali;

segnalato, poi, che il suddetto premio alla nascita, in assenza di previsioni in senso contrario, è cumulabile senza alcun limite con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 (cosiddetto *bonus bebé*);

rilevato, per quanto concerne le disposizioni afferenti alla materia della salute, che l'articolo 19, nel prevedere l'istituzione della Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «*Human Technopole*», non prevede alcun coinvolgimento del Ministero della salute, come invece richiederebbero le finalità e le attribuzioni della predetta Fondazione;

espressi dubbi rispetto al comma 7 dell'articolo 58, in quanto non appare chiaro il riferimento al carattere «permanente» della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste dall'articolo medesimo, considerato che tali misure non risultano strutturali bensì definite in via sperimentale per il solo anno 2017;

manifestate perplessità relativamente al comma 9 dell'articolo 58, che rende più stringente l'obbligatorietà dei piani di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, condizionandola alla sussistenza di un disavanzo tra i costi ed i ricavi pari o superiore al 5 per cento dei medesimi Pag. 303ricavi (il parametro attuale è il 10 per cento) o pari, in valore assoluto, ad almeno 5 milioni di euro (il parametro attuale è di 10 milioni di euro);

evidenziato, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere un periodo di monitoraggio dei provvedimenti adottati dalle regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge n. 208 del 2015, al fine di verificare l'omogeneità dei criteri adottati nel valutare il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio e di scongiurare il rischio che le strutture interessate compromettano la qualità delle cure erogate pur di raggiungere tale obiettivo;

espresso, altresì, apprezzamento per il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato – che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 ed è stabilito in 115.000 milioni di euro per il 2019 – e per il fatto che l'entità del finanziamento è determinata direttamente dalla legge (articolo 58, comma 10) anziché essere rimessa a successivi accordi tra lo Stato e le regioni, come invece è accaduto in

passato;

segnalata l'opportunità di introdurre un meccanismo che consenta l'eventuale trasferimento di risorse tra i due Fondi, previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 59, rispettivamente per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, qualora l'importo stanziato per ciascun Fondo non venga interamente utilizzato per l'acquisto dell'una o dell'altra tipologia di medicinale;

rilevato, inoltre, che i pur apprezzabili stanziamenti stabiliti in relazione ai processi di assunzione e di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale (*ex* articolo 59, comma 13) potrebbero rivelarsi tuttavia insufficienti rispetto all'effettivo fabbisogno della rete ospedaliera, oggettivamente incrementato dall'obbligo di assicurare il rispetto delle normative europee in materia di articolazione dell'orario di lavoro;

considerata l'esigenza di incrementare le risorse volte ad indennizzare i soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da vaccinazioni obbligatorie;

tenuto altresì conto dell'opportunità di implementare le risorse del Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale e del Fondo per le non autosufficienze;

fatto presente che i rilievi critici formulati nelle premesse sono stati tradotti in proposte emendative approvate dalla XII Commissione, e allegate alla presente relazione, di cui si raccomanda l'approvazione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE